

Giovedì 7 luglio 2005

- visto l'articolo 95 congiuntamente alla prima frase del primo comma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
- visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0184/2005),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica della proposta,
- visti gli articoli 51, 83, paragrafo 7, e 35 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0226/2005),

A. considerando, dal punto di vista della procedura:

- che la formula seguita dalla Commissione e dal Consiglio suscita le medesime riserve rispetto a quelle sollevate dal Parlamento nella causa PNR/USA (C-317/04), anche se, quanto al merito, il negoziato con le autorità canadesi rappresenta un equilibrio accettabile tra le esigenze di libertà e quelle di sicurezza del paese terzo,
 - che un accordo internazionale dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali che vincolano le parti contraenti; che, nel caso specifico, sia le garanzie richieste dalla Commissione di una decisione che trovi un punto di equilibrio che i corrispondenti impegni da parte delle autorità canadesi dovrebbero far parte dell'accordo stesso,
 - che il Parlamento europeo ha già fatto opposizione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C-317/04, alla medesima procedura di terzo ordine in un caso analogo in quanto la procedura non è trasparente e non è conforme al diritto e alla procedura attraverso cui il Parlamento dà il proprio consenso agli accordi internazionali. In attesa della sentenza della Corte, sarebbe stato più appropriato che la Commissione presentasse la sua proposta e il Consiglio agisse in conformità della procedura normalmente utilizzata per la negoziazione di accordi internazionali a firma della Comunità,
1. non approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di chiedere al Consiglio di non concludere l'accordo prima che la Corte di giustizia abbia emesso la sentenza nella causa C-317/04;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.

P6_TA(2005)0295

Situazione politica e indipendenza dei media in Bielorussia

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione politica e l'indipendenza dei media in Bielorussia

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia,
- visto in particolare la sua risoluzione del 10 marzo 2005 sulla Bielorussia⁽¹⁾,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla situazione in Bielorussia e in particolare la sua risoluzione del 28 aprile 2004 sulla persecuzione della stampa nella Repubblica di Bielorussia,
- vista la risoluzione della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite del 14 aprile 2005 sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia,

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2005)0080.

Giovedì 7 luglio 2005

- vista la relazione sulla Bielorussia del marzo 2005 del rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media,
 - visto in particolare il «Piano d'azione dell'UE volto a promuovere la democrazia in Bielorussia» approvato il 23 febbraio 2005 dalla delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia,
 - visto il premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero, attribuito nel dicembre 2004 all'Associazione bielorussa dei giornalisti,
 - vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2004 sulla politica europea di prossimità (COM(2004)0373),
 - viste le sanzioni adottate dall'UE il 2 luglio 2004 nei confronti di funzionari bielorussi in seguito alla scomparsa di tre leader dell'opposizione e di un giornalista bielorussi,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, invece di migliorare, la situazione in Bielorussia si è ulteriormente deteriorata trasformandosi in una situazione in cui i diritti umani fondamentali vengono brutalmente violati, la Camera bassa è privata dei suoi poteri legislativi e la vita economica è controllata dal Presidente; considerando che tali violazioni comprendono l'arresto di membri dell'opposizione democratica e altre forme di repressione nei loro confronti,
- B. considerando che l'UE ha ripetutamente condannato l'arresto di leader di spicco dell'opposizione da parte del governo Lukashenko e che non sono stati compiuti progressi nei casi irrisolti di numerose persone scomparse,
- C. considerando che negli ultimi anni diversi partiti politici, 22 giornali indipendenti, più di 50 ONG filodemocratiche di vario livello e orientamento politico e diversi istituti d'istruzione sono stati chiusi «per motivi tecnici», ma che è risultato chiaro che in ognuno di questi casi si trattava di punire le organizzazioni in questione per aver espresso critiche all'indirizzo del Presidente e della sua politica,
- D. considerando che nell'aprile 2005 la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite ha criticato la Bielorussia per le continue notizie di vessazioni e chiusure di organizzazioni non governative, organizzazioni di minoranze nazionali, stazioni radiotelevisive indipendenti, partiti politici di opposizione, sindacati indipendenti e organizzazioni religiose, e di persecuzioni di soggetti impegnati in attività democratiche, anche nei media indipendenti,
- E. considerando che le autorità statali hanno bloccato la registrazione di ogni nuovo giornale e che molte delle testate esistenti si sono viste imporre ammende tali da impedir loro di proseguire le pubblicazioni,
- F. considerando che gli arresti a sfondo politico e i processi a carico di attivisti appartenenti al movimento democratico e di giornalisti indipendenti, nonché la deportazione di cittadini stranieri sono in Bielorussia all'ordine del giorno; che due giornalisti del quotidiano 'Pahonia' — Pavel Mažejka e Nicola Markievič — nonché il direttore responsabile del giornale 'Rabočy', Viktor Ivaškievič, sono stati condannati a pene variabili da 6 a 9 mesi di detenzione,
- G. considerando che il 12 maggio 2005 la dirigenza dell'Unione dei polacchi in Bielorussia è stata dichiarata illegale dal ministero bielorosso della Giustizia, che il governo ha dato istruzioni a una tipografia affinché rifiutasse di stampare il settimanale in lingua polacca «Glos znad Niemna» e che il governo ha fatto pubblicare esemplari falsificati di tale pubblicazione,
- H. considerando che nel 2000 è scomparso il corrispondente della ORT Dźmitry Zavadski e che le attività inquirenti delle autorità bielorusse sembrano trascinarsi oltre il dovuto; considerando che il 20 Ottobre 2004, Vieranika Čarkasava, una giornalista di «Solidarność», è stata assassinata e che sono sempre più comuni gli episodi di violenza contro i giornalisti,
- I. considerando che l'attività editoriale e di distribuzione è monopolizzata dallo stato e che gli editori privati ancora in attività devono subire pesanti ammende qualora pubblicino giornali indipendenti; che, di conseguenza, molte testate indipendenti pubblicate all'estero, anche in Russia, sono sovente confiscate al confine dalle autorità bielorusse,

Giovedì 7 luglio 2005

- J. considerando che tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche, sia nazionali che regionali, sono nelle mani del governo, o sono controllate dallo stato,
- K. considerando che tutti gli operatori via cavo sono perseguiti se diffondono canali esteri non approvati dal governo bielorusso e che per tale motivo tutti i canali ucraini e il canale polacco «Polonia» sono stati banditi dalle trasmissioni degli operatori di TV via cavo bielorusi,
- L. considerando che tutti i collegamenti Internet sono gestiti da una società statale che ha bloccato numerosi account e pagine Web,
- M. considerando che nel marzo 2005 il rappresentante dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in una relazione sulla libertà dei media, ha espresso serie preoccupazioni per la grave situazione dei media indipendenti in Bielorussia, in particolare per il sempre minor numero di registrazioni di giornali indipendenti e per l'aumentata pressione esercitata sui media con mezzi giudiziari, extragiudiziari ed economici,
1. condanna energicamente gli attacchi indiscriminati del regime bielorusso contro i media, i giornalisti, i membri dell'opposizione, gli attivisti nel campo dei diritti umani e ogni persona che tenti di manifestare liberamente critiche all'indirizzo del Presidente e del regime, quali risultano dagli arresti arbitrari, dal maltrattamento dei detenuti, dai casi di persone scomparse, dalle persecuzioni a sfondo politico e da altri atti di repressione che hanno in spregio i principi basilari della democrazia e dello stato di diritto;
 2. invita il Consiglio e la Commissione a istituire un complesso programma pluriennale di sostegno ai media indipendenti in Bielorussia, che comprenda il sostegno alla trasmissione dall'estero di programmi radiofonici e televisivi indipendenti nonché ai giornalisti e ai giornali indipendenti;
 3. valuta positivamente il progetto di creare un network radiofonico che trasmetta dalla Polonia, dalla Lituania ed eventualmente dall'Ucraina, e invita la Commissione a sostenerne la realizzazione;
 4. invita a tale riguardo il Consiglio e la Commissione a fornire quanto prima l'assistenza necessaria affinché possa cominciare la trasmissione in Bielorussia di programmi radiofonici indipendenti provenienti dall'estero;
 5. sottolinea che il network radiofonico dovrebbe essere in grado di utilizzare tutte le larghezze di banda di trasmissione, anche su Internet, e dovrebbe essere disponibile in permanenza;
 6. invita il Consiglio e la Commissione a fornire assistenza ai giornalisti vittime di repressioni e alle loro famiglie;
 7. invita il Consiglio e la Commissione ad istituire un programma di borse di studio e di tirocini per giornalisti indipendenti e programmi di formazione per giovani giornalisti indipendenti;
 8. esorta la Commissione a consultare il Parlamento sull'attuazione di tale programma a favore della libertà e dell'indipendenza dei media e dell'informazione della popolazione bielorusa;
 9. ritiene che se le autorità bielorusse non faranno migliorare la situazione per quanto riguarda la libertà di parola e i mass media, o se vi saranno ulteriori peggioramenti, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento debbano avviare la procedura per aggiungere all'elenco delle persone cui rifiutare il visto le autorità bielorusse coinvolte nella persecuzione contro i mass media;
 10. condanna l'azione del governo contro l'Unione dei polacchi in Bielorussia quale tentativo di mettere il morso alla maggiore organizzazione non governativa e ad una delle poche organizzazioni non controllate dal governo; ricorda che il rispetto dei diritti delle minoranze comprende anche il rispetto della libertà di associazione e il riconoscimento degli organi statutari elettivi di un'organizzazione; deplora il tentativo del governo di assumere il controllo di «Głos znad Niemna»;

Giovedì 7 luglio 2005

11. è particolarmente scioccato per le recenti condanne a lunghi periodi di lavori forzati comminate a Mikola Statkevich, Presidente del partito Socialdemocratico bielorusso ('Narodnaja Hramada'), a Pavol Seviarynec, uno dei leader del Fronte giovanile, e ad Andrei Klimau, uomo d'affari e membro del 13° Soviet supremo;
12. invita le autorità della Bielorussia a porre fine all'espulsione di giovani democratici dalle università e dagli istituti d'istruzione superiore e dichiara il suo pieno sostegno agli studenti che sono stati espulsi da tali istituti perché promuovevano i valori democratici e difendevano i diritti dell'uomo e che hanno iniziato lo sciopero della fame il 25 maggio 2005;
13. si rallegra dell'apertura dell'Università umanistica europea per gli studenti bielorusi in esilio a Vilnius, e invita la Commissione e gli Stati membri ad assisterla nello svolgimento dei suoi programmi d'insegnamento e di ricerca;
14. invita gli Stati membri a riconoscere i diplomi rilasciati dall'Università umanistica europea quale conferma del raggiungimento di un alto livello di competenze e di eccellenti qualità accademiche, ed invita le università europee ad avviare una più stretta cooperazione con tale università;
15. sottolinea ancora una volta che anche l'ulteriore sviluppo delle relazioni dell'UE con la Bielorussia continuerà a dipendere dai progressi compiuti nel paese verso la democratizzazione e le riforme, e dall'accesso dei cittadini bielorusi a mezzi di informazione obiettivi, liberi e trasparenti;
16. invita il Consiglio e la Commissione a sollevare la questione della Bielorussia presso le autorità russe in modo da definire un'azione comune per determinare concreti mutamenti in senso democratico in questo paese;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e alle assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa.

P6_TA(2005)0296

Avvenire dei Balcani dieci anni dopo Srebrenica**Risoluzione del Parlamento europeo su Srebrenica**

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Bosnia Erzegovina e sui Balcani occidentali, e in particolare la risoluzione sullo stato dell'integrazione regionale nei Balcani occidentali approvata il 14 aprile 2005⁽¹⁾,
- visto il Processo di stabilizzazione ed associazione per i Paesi dei Balcani occidentali (PSA) avviato dall'Unione europea nel 1999 nell'intento di promuovere la democratizzazione, la giustizia, la riconciliazione e la pace nella regione,
- vista la dichiarazione del vertice UE-Balcani occidentali tenutosi a Salonicco il 21 giugno 2003 che sottolinea la prospettiva europea degli Stati dei Balcani occidentali che entreranno a far parte dell'Unione europea non appena soddisfatti i criteri stabiliti,
- viste le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo svoltosi a Bruxelles il 16 e 17 giugno 2005, che riafferma il proprio impegno alla piena attuazione dell'agenda di Salonicco,
- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU nn. 827 del 25 maggio 1993, 1244 del 10 giugno 1999, 1551 del 9 luglio 2004 e 1575 del 22 novembre 2004,
- vista la relazione svolta dal Procuratore capo del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY), Carla del Ponte, dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 13 giugno 2005,
- visto l'articolo 103, paragrafo 2 del suo regolamento,

⁽¹⁾ Testi approvati, P6_TA(2005)0131.